

AIPaSiM - ETS

Statuto

Denominazione - Sede - Oggetto e Durata

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una associazione denominata “**Associazione Italiana Pazienti con Sindrome Mielodisplastica ETS**” o in forma abbreviata “**AIPaSiM ETS**” che assume la qualifica di Ente appartenente al terzo Settore, in conformità a quanto disposto dal titolo IV del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nonché, in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile ed alle relative disposizioni di attuazione. L'Associazione nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione utilizzerà la locuzione –**Ente del terzo settore ovvero l'acronimo ETS**.

Art. 2 – Sede e durata

1. L'associazione ha sede a Milano e intende operare su tutto il territorio nazionale; con deliberazione del consiglio direttivo possono essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove.
2. L'associazione ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). L'associazione potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta secondo quanto all'uopo previsto dal presente statuto.

Art. 3 - Oggetto e scopi

1. L'associazione non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale così come qui sottoelencate:
 - a) l'aggregazione dei pazienti affetti da sindrome mielodisplastica al fine di fornire, agli stessi pazienti e alle loro famiglie, strumenti e servizi informativi, educazionali, culturali e di supporto effettivo, finalizzati al miglioramento generale della gestione del proprio stato di salute;
 - b) la promozione di attività ed iniziative rivolte al miglioramento della qualità di vita dei pazienti affetti dalla mielodisplasia anche attraverso la diffusione di informazioni e notizie che accrescano la conoscenza in tema di casi clinici, pratiche mediche avanzate e testimonianze di medici e pazienti. Tale finalità potrà altresì essere perseguita attraverso la rappresentanza degli interessi degli associati presso le autorità pubbliche di riferimento, presso i soggetti privati e i centri di ricerca;
 - c) la promozione di attività e iniziative finalizzate al riconoscimento ed alla tutela anche normativa del ruolo di coloro i quali assistono gratuitamente i pazienti, anche attraverso la rappresentanza dei loro interessi presso enti pubblici e privati;
 - d) la promozione e il supporto alla ricerca scientifica nella più ampia accezione del termine nonché la raccolta dei fondi finalizzata a questo scopo, da destinare a enti di ricerca o fondazioni che la svolgono direttamente;
 - e) la collaborazione con altre associazioni o enti presenti in Italia ed all'estero ed aventi scopi analoghi.

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione delle attività secondarie e strumentali al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 4 Attività secondarie e strumentali

Per il raggiungimento dei suddetti scopi l'associazione potrà inoltre:

- 1) stipulare ogni opportuno atto, contratto o negozio, anche per il finanziamento e l'attuazione

delle operazioni deliberate, tra cui, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell'associazione;

- 2) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, compratrice o comunque posseduti;
- 3) partecipare in associazioni, enti ed istituzioni pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione degli scopi istituzionali. L'associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.
- 4) Stipulare ogni tipo di convenzione, anche trascrivibile in pubblici registri, con enti pubblici o privati, associazioni o movimenti organizzati di qualunque natura, per la più libera e idonea fruizione o attivazione di servizi, studi e attività connesse con gli scopi dell'associazione.
- 5) Collaborare e instaurare relazioni con enti scientifici, universitari e culturali e di ricerca, istituzioni pubbliche e private sia in Italia che all'estero.
- 6) Svolgere attività di ricerca di fondi e finanziamenti, con qualsiasi strumento o mezzo, per la realizzazione e il sostegno delle proprie iniziative.
- 7) Raccogliere fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri enti, al fine di finanziare, incentivare e favorire l'attività istituzionale, ad esclusione di qualsiasi attività riconducibile a quanto disposto dall' articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 "Testo unico in materia bancaria e creditizia" con l'organizzazione in proprio di iniziative orientate a tal fine.
- 8) Svolgere ogni attività strumentale e/o direttamente connessa, idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione.
- 9) L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle secondarie e strumentali al raggiungimento degli scopi sociali, secondo criteri e limiti stabiliti dalle autorità competenti.

Associati

Art. 5 - Natura di associato

1. Possono diventare associati tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, associazioni ed enti che condividono gli scopi dell'associazione.
2. Sono riconosciute associate tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammesse dal consiglio direttivo.
3. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
4. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 - Doveri dell'associato

1. L'iscrizione all'associazione deve essere fatta mediante apposita domanda scritta, indirizzata alla segreteria, contenente la volontà di far parte dell'Associazione.
2. La domanda per divenire associato viene presentata al Consiglio Direttivo che effettua l'istruttoria e delibera secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.
3. In caso di accoglimento della domanda, la deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
4. In caso di deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni dalla stessa comunicarla all'interessato, motivandone le ragioni.
5. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della loro successiva convocazione.
6. Tutti gli Associati sono tenuti al versamento della eventuale quota associativa annuale, la cui misura è stabilita, annualmente, dall'assemblea generale su proposta del consiglio direttivo. Per

effetto dell'avvenuta iscrizione, l'associato resta impegnato, ad ogni effetto di legge, per la durata dell'anno solare, ovvero fino al 31 (trentuno) dicembre. L'iscrizione s'intende rinnovata di anno in anno, agli effetti di cui sopra, se l'associato non invia alla segreteria, entro il mese di novembre, la propria intenzione di non far più parte dell'associazione. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

7. È dovere preciso dell'associato rispettare e far rispettare le norme del presente statuto e del regolamento generale.

8. La qualifica di associato impegna l'associato all'accettazione dello statuto, dei regolamenti, delle norme, degli accordi di qualsiasi natura e specie, e in genere di qualunque deliberazione che, presa in conformità alla legge ed al presente statuto, sia legittimamente stipulata, assunta ovvero adottata dagli organi dell'associazione.

9. Le cariche ricoperte in seno al consiglio direttivo ed agli altri organi associativi non comportano, per gli associati, retribuzioni di qualsiasi forma e natura, ma danno diritto al solo rimborso analitico delle spese effettivamente sostenute per le ragioni dell'ufficio.

Art. 7 - Perdita della qualità di associato

1. La qualità di associato si perde:

- per decesso;
- per dimissioni volontarie;
- per esclusione.

2. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con delibera motivata:

- per lo svolgimento di attività in contrasto o in concorrenza con l'oggetto sociale dell'associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del consiglio direttivo;
- per indegnità, laddove l'associato mantenga condotte inconciliabili coi principi che informano l'Associazione, quali, in via esemplificativa ma non esaustiva, condotte contrarie al buon costume, o che cagionino pubblico scandalo; condotte irrispettose di altri associati o dell'Associazione, o dei membri degli organi di essa; ovvero, comunque, in caso di condanna penale per delitti dolosi o preterintenzionali.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto, il quale entro sessanta giorni da tale comunicazione, potrà ricorrere contro il provvedimento al collegio dei probiviri secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente Statuto, fatto salvo l'eventuale ricorso all'Autorità giudiziaria.

Art. 8 - Diritti dell'associato

1. Ogni associato, qualunque sia la propria qualifica, ha diritto ad 1 (uno) voto e lo esercita, in seno all'assemblea, personalmente.

2. Gli associati sono al tempo stesso elettori ed eleggibili.

Organi dell'associazione

Art. 9 - Definizione degli organi

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea generale degli associati;
- il consiglio direttivo;
- il comitato scientifico;
- l'organo di controllo;
- il collegio dei probiviri.

Art. 10 - L'assemblea generale degli associati

1. L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano dell'associazione.
2. L'assemblea, sia in seduta ordinaria, sia in seduta straordinaria, può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. In tal caso, è necessario che:
 - a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sia presente il presidente.
3. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce dell'avviso di convocazione. Per il numero massimo di deleghe attribuibili a ciascun associato, trovano applicazione i limiti di cui all'art. 24 comma 3 del Dlgs. n. 117/2017. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri del Consiglio Direttivo, né ai componenti dell'organo di controllo, né ai dipendenti dell'associazione; trovano in ogni caso applicazione le previsioni di cui all'art. 2372 commi 4 e 5 del Codice Civile.
4. Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge o quando il presidente lo crede opportuno il verbale è redatto da un notaio.
5. L'assemblea ha i seguenti compiti:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) nomina e revoca dell'organo di controllo;
 - c) approva il bilancio;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sull'esclusione degli associati;
 - f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - g) approva il regolamento dei lavori assembleari;
 - h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - i) approva bilancio preventivo;
 - j) nomina e revoca il collegio dei probiviri;
 - k) nomina e revoca il revisore unico laddove richiesto per legge;
 - l) stabilisce e ratifica le linee direttive dell'attività dell'associazione;
 - m) approva le relazioni sull'attività dell'associazione, presentate dal consiglio direttivo;
 - n) determina, in quanto proposta dal consiglio direttivo, la quota associativa annua;
 - o) delibera su ogni argomento sottoposto dal consiglio direttivo.
- 5.3 L'assemblea è presieduta dal presidente o, in assenza, dal vicepresidente dell'associazione; in assenza di entrambi la presidenza sarà assunta dalla persona a tal fine nominata dall'assemblea che designerà altresì il segretario ed eventualmente due scrutatori.

ART. 11 - Assemblea Ordinaria

11.1 L'assemblea, in seduta ordinaria, è convocata dal consiglio direttivo mediante avviso scritto per lettera raccomandata, fax, e-mail, PEC, ai soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, presso la sede dell'associazione o altrove, purché in Italia, almeno una volta l'anno, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, con la possibilità (in caso di eccezionali esigenze che lo rendano necessario), di posticipare tale termine di ulteriori 60 (sessanta) giorni, per deliberare sul bilancio annuale, sulla nomina del consiglio

direttivo e dell'organo di controllo, ovvero per le integrazioni di detti organi.

2. L'assemblea deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale

3. L'assemblea ordinaria delibera, in prima convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di più della metà degli Associati aventi diritto al voto. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione deve essere convocata ad almeno 3 (tre) giorni di distanza dalla prima convocazione. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è costituita con qualsiasi numero di associati presenti e delibera a maggioranza dei presenti

4. Le decisioni dell'assemblea degli associati, in sede ordinaria, possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati, ed in particolare a condizione che:

a) sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota;

b) dai documenti sottoscritti dagli associati risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa;

c) a ciascun associato sia concesso di partecipare alle decisioni, e tutti i membri del Consiglio Direttivo siano informati della decisione da assumere. Nel caso di voto per consultazione scritta, o per corrispondenza, l'assemblea è validamente costituita con la presenza, ed il voto favorevole, di più della metà degli associati aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* in sede di prima consultazione, è fatta salva la possibilità di convocare una seconda consultazione, ad almeno 3 (tre) giorni di distanza dalla prima consultazione. In tal caso, l'assemblea è validamente costituita con il voto favorevole di più della metà degli associati partecipanti, qualunque sia il numero di associati partecipanti.

ART. 12 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea degli associati può essere convocata in seduta straordinaria ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o, con idonea motivazione scritta, per richiesta di almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto.

2. L'assemblea, in seduta straordinaria, è convocata dal consiglio direttivo mediante avviso scritto per lettera raccomandata, fax, e-mail, PEC, agli associati almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

3. Nell'avviso di convocazione dovrà essere fissato altro giorno per la seconda adunanza dell'assemblea straordinaria nel caso in cui la prima andasse deserta o non raggiungesse il quorum previsto dal presente statuto; tale assemblea in seconda convocazione non potrà aver luogo prima che siano decorsi almeno 3 (tre) giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

4. L'assemblea straordinaria di modificazione dello statuto delibera, in prima convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto. L'assemblea straordinaria, di modificazione dello statuto, delibera, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto ed a maggioranza assoluta dei presenti. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 13 - Il consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da 3 (tre) a 11 (undici) componenti eletti dall'assemblea. I componenti del consiglio direttivo possono essere scelti anche tra i soggetti non associati, purché la maggioranza dei componenti il consiglio direttivo sia scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

2. Si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 c.c.

3. Il consiglio direttivo dura in carica da 1 (uno) a 3 (tre) anni secondo delibera di volta in volta

adottata dall'assemblea generale degli associati e, i suoi membri sono rieleggibili.

4. Nella prima adunanza successiva alle elezioni il consiglio direttivo elegge al suo interno, con votazione palese a maggioranza semplice, e, in caso di parità, con prevalenza del voto del consigliere più anziano:

- un presidente, il quale ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare e revocare procuratori “*ad negotia*” ed alle liti in ogni stato e grado di giudizio ed anche per giudizi di cassazione e di revocazione, nonché di compromettere in arbitri, di transigere e conciliare vertenze giudiziarie. Ha, tra gli altri, il compito di tutelare l'applicazione delle norme statutarie, convocare e presiedere l'assemblea e il consiglio direttivo, mantenere i collegamenti con le altre associazioni, adottare i provvedimenti necessari per il regolare funzionamento dell'associazione e, in caso d'urgenza, sentito il parere del consiglio direttivo, i provvedimenti non derogabili di competenza dell'assemblea, sottoponendoli alla successiva ratifica di quest'ultima. In caso di assenza o impedimento del presidente, tutti i suoi poteri passano al vicepresidente la cui firma di per sé attesta l'assenza o l'impedimento del presidente;
- due vicepresidenti, uno dei quali con il ruolo di vicepresidente vicario;
- un tesoriere, che sovrintende alle attività patrimoniali, amministrative, contabili e tributarie dell'associazione, dando esecuzione alle delibere di assemblea e del consiglio direttivo per quanto di sua competenza;
- un segretario, che mantiene i collegamenti con i componenti del consiglio direttivo, provvede all'adempimento delle pratiche ordinarie, redige i verbali delle sedute dell'assemblea e del consiglio direttivo e ne conserva gli atti, sovrintende al funzionamento della segreteria e al coordinamento tecnico organizzativo dell'associazione; assiste il presidente nelle funzioni presidenziali;

5. In caso di dimissioni, il consiglio direttivo provvede alla sostituzione del presidente, dei vicepresidenti, del segretario e del tesoriere. In caso di vacanza dei posti nel consiglio direttivo, il medesimo organo provvederà tramite cooptazione a nominare i componenti del consiglio medesimo, che rimarranno in carica fino alla prima assemblea successiva.

6. Se per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza dei componenti il consiglio direttivo, decade l'intero consiglio e l'assemblea deve essere convocata, d'urgenza, per provvedere alle nuove nomine. In detta fattispecie la convocazione dell'assemblea è fatta da parte dell'organo di controllo e in caso di inattività di questi, da parte di un singolo associato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10 del presente statuto.

7. Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti alla gestione dell'associazione, ed eccezione di quelli che la legge e lo statuto riservano all'assemblea, in particolare:

- a) attua gli indirizzi strategici approvati dall'assemblea;
- b) procede all'esecuzione delle delibere approvate dall'assemblea, e può proporle l'adozione;
- c) redige ed attua i regolamenti e le norme organizzative riguardanti l'attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) nomina e revoca i componenti del Comitato Scientifico;
- e) può attribuire funzioni particolari ai membri del consiglio direttivo;
- f) amministra il patrimonio dell'associazione, in particolare determina le quote associative, stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione e determina le modalità, l'entità e la durata degli interventi economici e in natura;
- g) esercita tutti i diritti connessi alla partecipazione in enti pubblici e/o privati nonché associazioni;
- h) provvede alla stesura del bilancio e del bilancio preventivo, al fine di sottoporli all'approvazione dell'assemblea;

- i) delibera la convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria;
 - j) delibera sulla domanda d'iscrizione di un nuovo associato sulla base della domanda compilata ai sensi del regolamento generale secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.
8. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente o dal vicepresidente vicario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri in carica, mediante avviso scritto per lettera raccomandata, fax, e-mail, PEC, ai membri del consiglio almeno cinque giorni prima di quello della riunione, ovvero per telegramma inviato almeno tre giorni prima.
9. Il consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti, occorrendo per la validità delle sue riunioni la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, incluso il presidente. In caso di parità prevale il voto del presidente.
10. Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente dell'associazione o, in caso d'impedimento, dal vicepresidente vicario o da persona eletta dalla riunione.
11. Le deliberazioni del consiglio direttivo possono essere assunte anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati, ed in particolare a condizione che:
- a) sia possibile verificare l'identità del componente che partecipa e vota;
 - b) dai documenti sottoscritti dai votanti risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa;
- Le adunanze del consiglio direttivo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti audio/video collegati, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale. In tal caso, è necessario che:
- a) sia consentito al presidente dell'adunanza, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
12. Il consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno (due delle quali rispettivamente in occasione della predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio annuale).
13. Il componente del consiglio direttivo che, senza giustificato motivo o ragione, non partecipa a tre riunioni consecutive del consiglio, decade automaticamente dalla carica. La sua sostituzione sarà effettuata con le modalità di cui al comma 4 del presente articolo.

Art. 14 - Il comitato scientifico

1. Il comitato scientifico è nominato dal consiglio direttivo, che ne decide anche il numero di componenti.
I componenti sono scelti tra gli esperti delle varie discipline attinenti all'attuazione degli scopi dell'associazione, in considerazione anche della particolare attenzione dimostrata alle problematiche dei pazienti affetti dalla sindrome mielodisplastica.
2. Il comitato scientifico è un organo consultivo e di indirizzo dell'associazione; la durata in carica del comitato scientifico sarà direttamente correlata alla permanenza in carica del consiglio direttivo che lo ha nominato, cosicché, allorché il consiglio direttivo cesserà dalla carica, decadranno dalla propria carica anche i membri del comitato scientifico. I componenti sono rieleggibili. I componenti del Comitato Scientifico possono anche essere scelti tra non associati, purché in possesso di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e competenza specifica in coerenza con le finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.
3. Il comitato scientifico ha i compiti di:
 - Eleggere al proprio interno un presidente e un segretario;
 - Esprimere pareri relativi ai progetti finalizzati al raggiungimento degli scopi istituzionali

- dell'Associazione, valutandone la scientificità e l'efficacia e sottoponendoli all'approvazione del consiglio Direttivo
- Valutare in termini di validità scientifica le proposte di studi inoltrate all'Associazione;
 - Seguire lo stato di avanzamento delle iniziative approvate presentando eventuali osservazioni al responsabile dell'attività in questione;
 - Il presidente del comitato scientifico dovrà fornire relazione sull'attività svolta in occasione delle riunioni del consiglio direttivo a cui è invitato;
4. Il funzionamento del comitato scientifico è normato da apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo.
5. Le riunioni del comitato scientifico sono trascritte in appositi verbali che vengono trasmessi al consiglio direttivo.

Art. 15 – Organo di Controllo e Revisore unico

1. L'organo di controllo è composto da un massimo di tre componenti scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 secondo comma c.c.
2. Su delibera dell'assemblea generale degli associati, l'organo di controllo può anche essere monocratico. In tale caso, il soggetto componente l'organo di controllo monocratico deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
3. Ai componenti dell'organo di controllo si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2399 c.c.
4. La durata in carica dell'organo di controllo è corrispondente alla durata in carica del consiglio direttivo deliberata dall'assemblea secondo il dettato dell'art. 11 comma 3 del presente statuto, ma l'organo di controllo non decade nel caso di cessazione del consiglio direttivo anticipata rispetto alla naturale scadenza.
5. All'organo di controllo si applicano le previsioni dell'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017, anche con riferimento ai propri compiti e mansioni.
6. Nei casi di obbligatorietà previsti dall'art. 31 D.Lgs.n. 117/2017, l'assemblea generale degli associati nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.
7. L'Assemblea generale degli associati provvede alla nomina obbligatoria secondo la normativa tempo per tempo vigente.
8. Le competenze e i poteri del revisore unico sono determinati dalle disposizioni in tema di società a responsabilità limitata laddove compatibili, ferma restando la prioritaria applicazione di eventuali disposizioni normative specifiche per gli enti del terzo settore.

Art. 16 - Il Collegio dei Proviviri

9. Il Collegio dei Proviviri è eletto dall'assemblea degli associati tra persone autorevoli per pregio e qualità morali.
10. Non possono far parte del collegio dei Proviviri i componenti dell'organo di controllo, il revisore unico e i componenti del Consiglio direttivo.
11. La durata in carica del Collegio dei Proviviri è direttamente correlata alla permanenza in carica del consiglio direttivo in carica al momento della nomina del medesimo, cosicché, allorquando il consiglio direttivo di competenza cesserà dalla carica, esso decadrà contestualmente dalla propria carica.
12. La funzione del collegio attiene all'intervento in caso di controversie interne all'associazione o in occasione di fatti ed episodi idonei ad arrecare nocimento alla vita associativa od alla pubblica immagine ed al buon nome dell'Associazione.
13. Il Collegio nomina fra i suoi componenti il Presidente, che ha il compito di coordinare le attività del Collegio e rappresentarlo nei confronti degli Organi dell'Associazione e degli associati.
14. L'associazione o gli associati possono proporre ricorso al collegio dei proviviri entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.
15. Il collegio dei proviviri decide ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate. La decisione del collegio dei proviviri è inappellabile e deve essere

comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.

Art. 17 - Libri sociali obbligatori

1. Oltre le scritture previste negli articoli 13, del D.lgs. n. 117/2017 e alle altre scritture o libri la cui tenuta fosse obbligatoria in base a norme di legge, disposizioni o regolamenti, l'associazione deve tenere:
 - a. Il libro degli associati;
 - b. Il libro delle adunanze e delibere delle assemblee;
 - c. Il libro delle adunanze e delibere del consiglio direttivo;
 - d. Il libro delle adunanze dell'organo di controllo;
 - e. Il libro delle adunanze e delibere del Comitato Scientifico.
 2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.
 3. Gli associati che intendono esaminare i libri sociali devono inviare apposita richiesta all'organo amministrativo che determinerà la data di inizio della consultazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.
- L'esame e la consultazione dei libri sociali da parte degli associati, dovrà svolgersi durante l'ordinario orario di lavoro e comunque sempre nel rispetto di modalità e durata tali da non arrecare intralcio all'ordinato svolgimento dell'attività.

Art. 18 - Chiusura dell'esercizio

1. L'esercizio va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Patrimonio

Art. 19 - Patrimonio ed entrate

1. Il Patrimonio dell'associazione è costituito:
 - a) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio;
 - c) da ogni altro bene che pervenga alla associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;
 - d) dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
 - e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.
2. La Associazione finanzia le proprie attività con:
 - a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
 - b) le quote associative e i contributi degli associati;
 - c) le erogazioni liberali, i contributi pubblici e privati, i lasciti non destinati ad incremento del patrimonio;
 - d) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione;
 - e) i proventi derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
 - f) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi non destinati a patrimonio.
2. I contributi e le quote associative sono a fondo perduto: non sono, quindi, rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, d'estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di contributo o quota associativa.
3. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.
4. È fatto divieto di distribuire, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri

componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che abbiano finalità solidaristiche e di utilità sociale analoghe a quelle dell'associazione.

5. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione dell'attività statutaria di perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale o a questa secondaria e strumentale, di cui agli articoli 3 e 4.

Norma Transitoria

Art. 20 – Clausola di rinvio

1. La funzione della nuova denominazione sociale di “ETS” inserito nello statuto sarà sospensivamente condizionata all'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore ed anche alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104 comma 2 D.LGS 117/ 2017.
2. Fino alla iscrizione dell'Associazione nel registro unico nazionale del terzo settore ed anche nel termine di cui all'articolo 104 comma 2 D.LGS 117/ 2017, la denominazione dell'Associazione dovrà contenere il termine ONLUS al posto di ETS e continuano a trovare applicazione le norme statutarie precedenti in materia di ONLUS incompatibili con il codice del terzo settore.
3. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del codice del terzo settore e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Norme Generali

Art. 21 - Scioglimento

1. L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'articolo 27 del Codice Civile:
 - quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - per le altre cause di cui all' articolo 27 del Codice Civile.
2. In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto secondo quanto previsto dall'art. 19 del presente statuto.

Art. 22 - Norma di Riferimento

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia.